



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **175**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Tirocini formativi e di orientamento, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19. Allineamento dei criteri e delle modalità per l'attivazione dei tirocini e dei relativi allegati alle novità normative introdotte con la legge provinciale n. 25 del 2012.

Il giorno **01 Febbraio 2013** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'art. 39 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 che ha modificato la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 inserendovi l'articolo 4 bis “Tirocini formativi e di orientamento”;
- vista la propria deliberazione di data 15 giugno 2012, n. 1216, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento sul territorio provinciale;
- visto, in particolare, l'articolo 7 del documento denominato “Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento”, approvato con deliberazione di data 15 giugno 2012, n. 1216, il quale comprende tra i soggetti idonei ad ospitare un tirocinante i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, ancorché privi di dipendenti a tempo indeterminato, qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e sue disposizioni attuative;
- visto l'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, che ha modificato il comma 7 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 nel senso di variare il riferimento temporale entro il quale calcolare il rapporto fra numero di tirocinanti e dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante;
- dato atto che per effetto della modifica normativa suindicata il numero massimo di tirocini attivabili presso ciascun soggetto ospitante è correlato alla contemporaneità del loro utilizzo e non più al lasso temporale di un anno;
- visto l'articolo 58, comma 7, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, che ha modificato la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 inserendovi l'articolo 4-ter intitolato ai “Tirocini estivi per giovani studenti”;
- valutata la necessità di sostituire il documento dei criteri sopra citato ed i relativi allegati schemi di convenzione e di progetti formativi con altri testi che garantiscono la coerenza con la normativa provinciale sopravvenuta;
- visto l'articolo 1 commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 287, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto la regolamentazione statale dei tirocini ivi contenuta non rispetta le competenze riservate in materia alle Regioni;
- vista l'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, approvata in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013, con la quale, in adempimento di quanto previsto al menzionato art. 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012 n. 92, sono definite le linee guida in materia di tirocini

- dato atto che l'adeguamento a quanto previsto dalle linee guida verrà operato con atti separati;
- visto il programma AMVA, botteghe di mestiere, con il quale Italia Lavoro SpA, intende promuovere sul territorio provinciale l'attivazione in dieci botteghe artigiane (settore legno) di trenta tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani disoccupati/inoccupati;
- dato atto che la Provincia e l'Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese della provincia di Trento hanno preannunciato la propria adesione al programma suddetto;
- preso atto che l'Agenzia del lavoro ha predisposto i progetti formativi dei tirocini AMVA e che l'Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese della provincia di Trento ha selezionato le imprese artigiane da coinvolgere nel programma;
- preso atto che delle dieci aziende artigiane selezionate per il programma AMVA due risultano prive di dipendenti a tempo indeterminato e quindi risultano impossibilitate ad ospitare tirocinanti,
- preso atto che ai fini dell'attuazione del programma AMVA non sono disponibili altre aziende artigiane in sostituzione delle due suindicate;
- dato atto che il programma AMVA prevede il possibile coinvolgimento di botteghe-scuola;
- considerato che ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 i laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottega-scuola;
- visto l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg, il quale prevede che con deliberazione di Giunta provinciale, su proposta della commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo;
- dato atto che le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola non sono ad oggi stabilite;
- vista la comunicazione di data 21 dicembre 2012, con la quale l'Agenzia del Lavoro segnala la necessità di rendere idonei ad ospitare tirocini anche i maestri artigiani privi di dipendenti, in attesa della deliberazione menzionata prevista l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg;
- considerato che il titolo di maestro artigiano è utile a garantire una idonea formazione nel periodo di tirocinio;

- valutata l'opportunità che, in attesa dell'entrata in vigore della deliberazione sulle botteghe scuola prevista all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg, anche i maestri artigiani privi di dipendenti a tempo indeterminato e non ancora accreditati come botteghe scuola siano abilitati ad ospitare tirocinanti;
- acquisito il parere favorevole del Servizio semplificazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare il documento recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento”, di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l’allegato 1 alla propria deliberazione n. 1216 del 15 giugno 2012;
- 2) di dare atto che il documento approvato al punto precedente modifica i criteri e le modalità approvati con la propria deliberazione n. 1216 di data 15 giugno 2012 nel senso:
  - di allineare i criteri e le modalità suddetti alle novità normative richiamate in motivazione;
  - di abilitare ad ospitare soggetti tirocinanti, in attesa dell’entrata in vigore della deliberazione sulle botteghe scuola prevista all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg, anche i maestri artigiani privi di dipendenti a tempo indeterminato e non ancora accreditati come botteghe scuola;
- 3) di approvare, in sostituzione dei corrispondenti allegati alla deliberazione n. 1216 del 15 giugno 2012, lo schema di progetto formativo di cui all’allegato 2 e gli schemi di convenzione di cui agli allegati 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali di questa deliberazione;
- 4) di dare atto che questa deliberazione non comporta impegni di spesa;
- 5) di disporre che questa deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale.

LA